

1

ACCORDO DEL 20 FEBBRAIO 1928
TRA LA GRAN BRETAGNA E LA TRANSGIORDANIA (1)

Considerato che Sua Maestà britannica, in virtù di un Mandato conferitole il 24 luglio 1922 (2), gode di autorità nella zona in esso contemplata; e considerato che Sua Altezza l'Emiro della Transgiordania ha costituito un'Amministrazione in quella parte della zona sottoposta a Mandato nota sotto il nome di Transgiordania; e considerato che Sua Maestà britannica è disposta a riconoscere l'esistenza di un Governo indipendente nella Transgiordania sotto il regime di Sua Altezza l'Emiro della Transgiordania, purchè tale Governo sia costituzionale e metta Sua Maestà britannica in condizioni di adempiere i suoi obblighi internazionali rispetto a quel territorio, per mezzo di un Accordo (3) da concludere con Sua Altezza,

Ora, per queste ragioni, Sua Maestà britannica e Sua Altezza l'Emiro della Transgiordania hanno deciso di concludere un Accordo a questo scopo, e a tal fine hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re della Gran Bretagna, d'Irlanda e dei Dominii britannici al di là dei mari, Imperatore d'India:

Per la Gran Bretagna e l'Irlanda settentrionale: il Feld Maresciallo On. LORD PLUMER, G.C.B., G.C.M.G., G.C.V.O., G.B.E.;

Sua Altezza l'Emiro della Transgiordania:

HASAN KHĀLID Pascià ABŪ EL-HUDĀ (4).

I quali, essendosi comunicati i loro pieni poteri ed avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

(1) Il 26 marzo 1928 fu pubblicato a Londra sotto forma di *Libro Bianco* (Cmd. 3069) il testo dell'Accordo tra la Gran Bretagna e la Transgiordania firmato a Gerusalemme il 20 febbraio 1928 dall'Alto Commissario britannico per la Palestina, Feld Maresciallo Lord Plumer, dal Ministro dell'Emiro della Transgiordania, Hasan Khālid Pascià Abū el-Hudā. Il testo inglese dell'Accordo fu riprodotto nel *Times* del 27 marzo. Il testo arabo ufficiale fu pubblicato nel giornale *Filastīn*, di Giaffa, del 30 marzo. L'art. 21 stabilisce che in caso di divergenza dei due testi (arabo e inglese) il testo inglese avrà la prevalenza. Riproduciamo la traduzione data da *Oriente Moderno*, VIII, 1928, p. 151 sgg.

(2) Se ne veda il testo in *Oriente Moderno*, II, 1922-23, pp. 395-399.

(3) « Agreement »; nel testo arabo *mu'āhadah* « Trattato ».

(4) Nel testo inglese: « Hassan Khaled Pasha Abul Huda ».

Art. 1. — Sua Altezza l'Emiro acconsente che Sua Maestà britannica venga rappresentata nella Transgiordania da un Residente (1) britannico che agisca in nome dell'Alto Commissario per la Transgiordania, e che le comunicazioni fra Sua Maestà britannica e tutte le altre Potenze da un lato e il Governo della Transgiordania dall'altro vengano fatte per mezzo del Residente britannico e dell'Alto Commissario predetto.

Sua Altezza l'Emiro acconsente che le spese ordinarie del Governo e dell'amministrazione civile e gli onorari e le spese del Residente britannico e del suo personale vengano sostenuti interamente dalla Transgiordania. Sua Altezza l'Emiro fornirà i fondi locali per l'alloggio dei membri inglesi del personale del Residente britannico.

Art. 2. — I poteri legislativi e amministrativi affidati a Sua Maestà britannica come Mandatario per la Palestina verranno esercitati in quella parte della zona sotto Mandato, nota sotto il nome di Transgiordania, da Sua Altezza l'Emiro per mezzo di un Governo costituzionale secondo ciò che è definito e stabilito nella Costituzione (2) della Transgiordania e qualunque emendamento in proposito verrà fatto con l'approvazione di Sua Maestà britannica.

In tutti i restanti articoli di questo Accordo la parola « Palestina », a meno che essa non sia diversamente definita, significherà quella parte della zona sotto Mandato che si trova a occidente di una linea tirata da un punto che si trova a due miglia a ovest della città di el-'Aqabah sul golfo omonimo sino al centro del Wādī 'Arabah, al Mar Morto e al fiume Giordano sino alla sua confluenza col fiume Yarmūk; di qui, risalendo dal centro di quel fiume sino alla frontiera siriana (3).

Art. 3. — Sua Altezza l'Emiro acconsente che per il periodo in cui rimarrà in vigore il presente Accordo, nessun funzionario di nazionalità diversa da quella Transgiordania venga nominato nella Transgiordania senza l'assenso di Sua Maestà britannica. Il numero e le condizioni di impiego dei funzionari britannici nominati in tal guisa presso il Governo della Transgiordania verranno regolati per mezzo di un Accordo separato.

Art. 4. — Sua Altezza l'Emiro acconsente che tutte le leggi, i decreti e i regolamenti che potranno essere necessari per il pieno assolvimento delle responsabilità e degli obblighi internazionali di Sua Maestà britannica rispetto al territorio della Transgiordania vengano accettati ed eseguiti, e che nessuna legge, decreto o regolamento che possa impedire il pieno assolvimento di tali responsabilità e obblighi internazionali venga accettato o eseguito nella Transgiordania.

Art. 5. — Sua Altezza l'Emiro acconsente ad essere guidato dal consiglio di Sua Maestà britannica, fornito per mezzo dell'Alto Commissario della Transgiordania, in tutte le questioni riguardanti le relazioni fra la Transgiordania e l'estero, nonchè in tutte le altre questioni importanti che riguardino le obbligazioni e gli interessi internazionali

(1) « Resident », *wakil*.

(2) « Organic Law », *qānūn... asāsī*.

(3) Cfr. *Oriente Moderno*, II, 1922-23, p. 517, dove è data la traduzione del Decreto del 1° settembre 1922 dell'Alto Commissario britannico nella Palestina, che esclude la Transgiordania dalla Costituzione palestinese.

e finanziari di Sua Maestà britannica rispetto alla Transgiordania. Sua Altezza l'Emiro si impegna a seguire nella Transgiordania una politica amministrativa, finanziaria e fiscale tale che possa assicurare la stabilità e la buona organizzazione del suo Governo e delle relative finanze. Egli acconsente a tenere informata Sua Maestà britannica di tutti i provvedimenti proposti e accettati per assolvere nel dovuto modo questo impegno, e acconsente inoltre a non alterare il sistema di sorveglianza sulle pubbliche finanze della Transgiordania senza l'assenso di Sua Maestà britannica.

Art. 6. — Sua Altezza l'Emiro acconsente a sottoporre al parere di Sua Maestà britannica la legge sull'annuo esercizio del bilancio e ogni legge riguardante questioni contemplate nei provvedimenti di questo Accordo, e ogni legge di ognuna delle seguenti classi, cioè:

- 1) Ogni legge che interessi la valuta della Transgiordania e riguardi l'emissione di banconote;
- 2) Ogni legge che imponga dazi differenziali;
- 3) Ogni legge, in virtù della quale individui sudditi di qualunque Stato membro della Società delle Nazioni o di qualunque Stato al quale Sua Maestà britannica ha acconsentito, per trattato, che debbano essere garantiti gli stessi diritti di cui godrebbe se fosse membro della suddetta Società, possano essere sottoposti o resi passibili di qualunque incapacità giuridica (1), alla quale non vengano anche sottoposti o di cui non vengano resi passibili individui che sono sudditi britannici o cittadini di qualunque Stato straniero.
- 4) Ogni legge speciale che provveda per la successione al trono dell'Emiro o per la costituzione di un Consiglio di reggenza.
- 5) Ogni legge in virtù della quale possa venirgli fatta la concessione di terreno o di danaro o di altre donazioni o gratificazioni.
- 6) Ogni legge in virtù della quale l'Emiro possa assumere la sovranità sopra zone di territorio all'infuori della Transgiordania.
- 7) Ogni legge riguardante la giurisdizione dei Tribunali civili sugli stranieri.
- 8) Ogni legge che rechi alterazioni, emendamenti o aggiunte ai particolari dei provvedimenti contenuti nella Costituzione.

Art. 7. — A meno che non intervenga un accordo fra i due paesi, non vi sarà alcuna barriera doganale fra la Palestina e la Transgiordania, e la tariffa doganale della Transgiordania sarà approvata da Sua Maestà britannica. Il Governo della Palestina pagherà al Governo della Transgiordania l'ammontare calcolato delle tasse doganali stabilite su quella parte di merci entranti in Palestina da territori diversi da quello della Transgiordania, e che successivamente entrano nella Transgiordania per il consumo locale, ma avrà il diritto di trattenere dalle somme che dovranno essere pagate sotto questo titolo l'ammontare calcolato delle imposte doganali stabilite dalla Transgiordania su quella parte delle merci entranti nella Transgiordania da territori diversi da quello palestinese e che successivamente entrano in Palestina per il consumo locale. Il traffico e il commercio della Transgiordania riceveranno nei porti

(1) « be subjected or made liable to any disabilities... », *mukhḍaṭṭān aw mu'arraḍīn li ḥukm faqḍ ahliyyad...*

della Palestina le stesse facilitazioni che hanno il traffico e il commercio della Palestina.

Art. 8. — Per quanto ciò sia compatibile con gli obblighi internazionali di Sua Maestà britannica, nessuno ostacolo verrà frapposto alla associazione della Transgiordania, ai fini doganali o di altro genere, con quegli Stati vicini arabi che potranno desiderarla.

Art. 9. — Sua Altezza l'Emiro si impegna ad accettare e a fare eseguire quei provvedimenti ragionevoli che Sua Maestà britannica potrà ritenere necessari, in materia giudiziaria, per salvaguardare gli interessi degli stranieri.

Tali provvedimenti verranno compresi in un Accordo separato, che sarà comunicato al Consiglio della Società delle Nazioni, e, durante la conclusione di tale Accordo, nessuno straniero verrà tradotto innanzi a un Tribunale della Transgiordania senza l'assenso di Sua Maestà britannica.

Sua Altezza l'Emiro si impegna ad accettare e a fare eseguire quei provvedimenti ragionevoli che Sua Maestà britannica potrà ritenere necessari in materia giudiziaria per salvaguardare la legge e la giurisdizione rispetto a questioni che derivino dalle credenze (1) religiose delle varie comunità religiose.

Art. 10. — Sua Maestà britannica ha facoltà di mantenere forze armate nella Transgiordania ed ha facoltà di arruolare, organizzare e sorvegliare nella Transgiordania quelle forze armate che a parer suo potranno essere necessarie per la difesa del paese e per assistere Sua Altezza l'Emiro nel compito di mantenere la pace e l'ordine.

Sua Altezza l'Emiro acconsente a non arruolare o mantenere nella Transgiordania o permettere che vengano arruolate o mantenute forze militari senza l'assenso di Sua Maestà britannica.

Art. 11. — Sua Altezza l'Emiro ammette il principio che le spese per le truppe necessarie alla difesa della Transgiordania sono a carico dei redditi di quel territorio. All'entrata in vigore di questo Accordo, la Transgiordania continuerà a sostenere un sesto delle spese delle truppe di frontiera della Transgiordania, e sosterrà inoltre, appena lo permetteranno le risorse finanziarie del paese, la somma eccedente delle spese delle truppe britanniche residenti nella Transgiordania, in quanto Sua Maestà britannica possa considerare tali forze come impiegate per la Transgiordania (2), rispetto alle spese [che occorrerebbero per il mantenimento] di tali forze se fossero stabilite nella Gran Bretagna, nonché tutte le spese per qualunque contingente di truppa arruolato per la sola Transgiordania.

Art. 12. — Sinchè i redditi della Transgiordania saranno insufficienti ad affrontare quelle spese di ordinaria amministrazione (comprese tutte le spese per le forze locali, di cui è in debito la Transgiordania in virtù dell'art. 11), che potranno essere stabilite con l'approvazione di Sua Maestà britannica, verranno fissati accordi per un contributo da parte del Tesoro britannico sotto forma di concessione o prestito per sopperire ai redditi della Transgiordania. Sua Maestà britannica disporrà inoltre

(1) « religious beliefs », *'aqā'id dīniyyah*.

(2) « so far as such forces may be deemed by his Britannic Majesty to be employed in respect of Transjordan ».

per il pagamento della somma eccedente delle spese delle forze britanniche residenti nella Transgiordania, e che Sua Maestà britannica considererà come impiegate rispetto alla Transgiordania, in quanto e per tutto il tempo in cui i redditi della Transgiordania siano insufficienti a sostenere tali spese eccedenti.

Art. 13. — Sua Altezza l'Emiro acconsente che tutte quelle leggi, decreti o regolamenti che di volta in volta potranno essere voluti da Sua Maestà britannica ai fini dell'art. 10, vengano accettati ed eseguiti, e che nella Transgiordania non venga accettata od eseguita alcuna legge, decreto o regolamento, che, secondo l'opinione di Sua Maestà britannica, possa ledere i fini di quell'articolo.

Art. 14. — Sua Altezza l'Emiro acconsente a seguire il consiglio di Sua Maestà britannica rispetto alla proclamazione della legge marziale in tutte le zone o in qualunque zona della Transgiordania e ad affidare l'amministrazione di quella zona o di quelle zone della Transgiordania, che potranno essere sottoposte alla legge marziale, a quell'ufficiale o a quegli ufficiali delle forze di Sua Maestà britannica, che Sua Maestà britannica potrà nominare. Sua Altezza l'Emiro acconsente inoltre che, quando sia ristabilito il Governo civile, venga approvata una legge speciale di sanatoria (1) a favore delle forze mantenute da Sua Maestà britannica per tutti gli atti compiuti o per le omissioni o mancanze fatte sotto la legge marziale.

Art. 15. — Sua Maestà britannica ha facoltà di esercitare giurisdizione su tutti i membri delle forze armate mantenute o sorvegliate da Sua Maestà britannica nella Transgiordania.

Ai fini di questo e dei cinque articoli precedenti, si riterrà che con l'espressione « forze armate » si comprendono i borghesi addetti o impiegati presso le forze armate.

Art. 16. — Sua Altezza l'Emiro si impegna a far sì che in ogni tempo venga data ogni facilitazione per il movimento delle forze di Sua Maestà britannica (compreso l'uso dei servizi di telegrafo e telefono senza fili e di telegrafo e telefono ordinario e il diritto di stabilire linee ordinarie), e per il trasporto e deposito di combustibile, cannoni, munizioni e rifornimenti sulle strade, ferrovie e vie fluviali e nei porti della Transgiordania.

Art. 17. — Sua Altezza l'Emiro acconsente ad essere guidato dal consiglio di Sua Maestà britannica in tutte le questioni riguardanti le concessioni, lo sfruttamento di risorse naturali, la costruzione e la messa in opera di ferrovie, e l'emissione di prestiti.

Art. 18. — Nessun territorio della Transgiordania verrà ceduto o dato in affitto o verrà posto in alcun modo sotto la sorveglianza di alcuna Potenza straniera; ciò non impedirà a Sua Altezza l'Emiro di prendere quelle disposizioni che saranno necessarie per l'alloggio dei rappresentanti stranieri e per l'adempimento dei provvedimenti degli articoli che precedono.

Art. 19. — Sua Altezza l'Emiro acconsente che, sinchè non vengano elaborati speciali accordi di estradizione riguardanti la Transgiordania, i

(1) « to indemnify », *i'hādan... min.* Cfr. *Oriente Moderno*, III, 1923, p. 113, nota 4.

Trattati di estradizione che sono in vigore fra Sua Maestà britannica e le Potenze straniere trovino applicazione rispetto alla Transgiordania.

Art. 20. — Questo Accordo entrerà in vigore appena esso sarà stato ratificato dalle Alte Parti Contraenti, dopo essere stato accettato dal Governo costituzionale, che dovrà essere costituito a termini dell'art. 2. Il Governo costituzionale verrà considerato come provvisorio sinchè l'Accordo non sarà stato così approvato. Nulla impedirà alle Alte Parti Contraenti di rivedere di tanto in tanto i provvedimenti di questo Accordo, allo scopo di giungere a tutte le revisioni che potranno essere ritenute desiderabili nelle circostanze allora esistenti.

Art. 21. — Il presente Accordo è stato redatto in due lingue, in inglese e in arabo, e i Plenipotenziari di ciascuna delle Alte Parti Contraenti firmeranno due copie in inglese e due copie in arabo. Entrambi i testi avranno la stessa validità, ma in caso di divergenza fra i due (testi) per l'interpretazione di uno o dell'altro degli articoli del presente Accordo, il testo inglese avrà la prevalenza.

In fede di ciò i Plenipotenziari su menzionati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Gerusalemme, questo dì venti di febbraio, millenovecentoventotto.

(Firma in arabo) ḤASAN KHĀLID ABŪ EL-HUDĀ (1).
PLUMER, F. M.

II.

COSTITUZIONE DELLA TRANSGIORDANIA (16 aprile 1928) (2).

INTRODUZIONE (*al-muqaddimah*).

Art. 1. — La presente legge verrà chiamata « La Legge Organica della Transgiordania » (3) e le sue norme si applicheranno all'intero paese (*bilād*) indipendente della Transgiordania.

Art. 2. — 'Ammān è considerata come la capitale della Transgiordania; ma essa potrà essere sostituita con altro luogo mediante legge speciale.

Art. 3. — La bandiera (*ra'yah*) transgiordania avrà la forma e dimensioni seguenti: la lunghezza sarà il doppio della larghezza, e sarà divisa orizzontalmente per tre strisce (*qitā'*) parallele ed eguali; la superiore sarà nera, la centrale bianca e l'inferiore verde. Dalla parte dell'asta porterà, sovrapposto, un triangolo rosso, la cui base maggiore

(1) Nel testo inglese: « Hassan Khalid Aboulhoudy ».

(2) La traduzione, riprodotta da *Oriente Moderno*, VIII, 1928, pagina 287-292, è condotta sul testo arabo pubblicato con molta cura nella gina 287 sgg., è condotta sul testo arabo pubblicato con molta cura nel *Filastīn* di Giaffa, nei numeri dell'11, 15, 18 e 22 maggio; tenendo presente anche la versione inglese data dal *Palestine Weekly* di Gerusalemme del 4 maggio, versione che contiene molte inesattezze od errori e qualche lacuna (p. es. un lungo periodo è stato saltato nell'art. 3, una disposizione fondamentale è stata omessa nell'art. 16, ecc.).

(3) *al-qānūn al-asāsī li sharq al-Urdunn*.

sarà eguale alla larghezza della bandiera, e la cui altezza sarà pari ad un quarto della lunghezza della bandiera. Nel centro del triangolo sarà una stella bianca a sette punte (*musabba'*) di dimensioni tali da poter essere contenuta in un circolo avente il diametro di 1/24 della lunghezza della bandiera, col centro al punto d'intersezione delle linee bisettrici degli angoli del triangolo, e posta in modo che l'asse passante per una delle punte (*ru'us*) sia parallelo all'asta.

SEZIONE (*fasl*) I.

Diritti della popolazione.

Art. 4. — La nazionalità transgiordania (1) sarà determinata e potrà essere acquistata o perduta secondo una legge speciale.

Art. 5. — Davanti alla legge non vi saranno differenze di diritti fra Transgiordani (2), anche se essi differiscano per razza, religione e lingua.

Art. 6. — La libertà personale di tutti gli abitanti della Transgiordania (3) sarà tutelata contro aggressioni e ingerenze (4), e nessuna persona potrà essere arrestata o detenuta (5) o punita o obbligata a cambiare la propria residenza o sottoposta a obbligazioni o costretta a prestar servizio nell'esercito, se non secondo la legge. Tutti i domicili sono inviolabili (6) e non sarà permesso penetrarvi fuorchè nelle circostanze e nel modo determinati dalla legge.

Art. 7. — I tribunali sono aperti a tutti, ma nessuna persona sarà obbligata a presentarsi ad un tribunale diverso da quello che ha competenza (*ṣalāhiyyah*) nel suo caso, fuorchè secondo la legge.

Art. 8. — I diritti di proprietà (7) saranno tutelati e non vi saranno prestiti forzosi nè confische di beni mobili od immobili, fuorchè secondo la legge. Il lavoro obbligatorio o forzato (8) potrà essere imposto soltanto per fini pubblici. Tale lavoro avrà sempre carattere eccezionale, riceverà compenso adeguato e non implicherà l'allontanamento dei lavoratori dal luogo della loro abituale residenza. Non verranno espropriati i beni di alcuno fuorchè per fini di utilità pubblica, in circostanze da definirsi per legge ed a condizione che sia pagata un'equa indennità (*ta'wīd 'ādil*).

Art. 9. — Nessuna imposta (*qarībah*) verrà stabilita fuorchè per legge, e le imposte saranno applicate a tutte le classi [della popolazione].

Art. 10. — L'Islām è la religione dello Stato. A tutti gli abitanti della Transgiordania è assicurata completa libertà di credenza e libertà

(1) *jinsiyyat sharq al-Urdunn.*

(2) *al-Urdunniyyūn.*

(3) *al-qāṭinān fī sharq al-Urdunn.*

(4) *min at-ta'addī wa 't-tadakkhul.*

(5) *wa lā yūqaf aḥad wa lā yuqbaḍ 'alayhi.*

(6) *jamī' al-masākin maṣūnah min at-ta'addī.*

(7) « The rights of ownership », *ḥuqūq at-tamalluk.*

(8) « Compulsory or forced », *al-ilzāmī aw 'al-igbāri.*

di culto (1) secondo i propri costumi, salvo che ciò turbi la sicurezza e l'ordine pubblico o sia contrario alla morale (2).

Art. 11. — Tutti i Transgiordanicci hanno libertà di esprimere e diffondere la loro opinione, di riunirsi e di formare associazioni ed esserne membri entro l'ambito della legge.

Art. 12. — I sudditi (*ra'āyā*) della Transgiordania hanno il diritto di presentare all'Emiro, e al Consiglio Legislativo, lagnanze od esposti (*bayānāt*), su argomenti riguardanti loro affari personali od affari pubblici, nel modo e alle condizioni che saranno determinati dalla legge.

Art. 13. — Tutte le comunicazioni postali, telegrafiche e telefoni che (3) saranno considerate come segrete e non saranno soggette alla censura nè trattenute, se non nei termini e nelle condizioni che saranno determinati dalla legge.

Art. 14. — Le varie comunità (*jamā'āt*) avranno il diritto di fondare e mantenere le loro scuole per istruire i loro singoli appartenenti nella loro lingua, purchè osservino le esigenze generali stabilite nella legge.

Art. 15. — L'arabo è la lingua ufficiale.

SEZIONE II.

L'Emiro (4) e i suoi diritti.

Art. 16. — I poteri legislativi e amministrativi sono affidati all'Emiro 'Abdallāh ibn el-Ḥusein e ai suoi eredi dopo di lui (5) in conformità delle norme della presente Legge.

La qualità di erede al Trono (6) appartiene ai maschi della discendenza dell'Emiro secondo una Legge speciale di Successione, alla quale si applicheranno le norme degli articoli 70 e 71 della presente Legge Organica per quel che riguarda il mutamento, l'abrogazione e l'emendamento.

L'Emiro raggiunge l'età maggiore (*sinn ar-rushd*) a 18 anni compiuti.

Nel caso che l'erede al Trono arrivasse all'Emirato senza aver raggiunto la maggiore età, i poteri legislativi ed amministrativi saranno affidati ad un Consiglio di Reggenza (7), la cui forma sarà determinata da legge speciale.

Art. 17. — Salendo al trono, l'Emiro, davanti al Consiglio Legislativo convocato a norma della presente legge, presterà giuramento di salvaguardare la Costituzione (*dustūr*) e di lealtà (*ikhhlāṣ*) verso la nazione (*ummah*) ed il paese (*bilād*).

(1) *ḥurriyyat al-qiyām bi sha'ā'ir al-'ibādah.*

(2) *li 'l-ādāb.*

(3) *wa 'l-mukhāṣṣāt al-hātifiyyah.*

(4) « The Amirate »; nell'arabo *al-amīr* « l'Emiro ».

(5) Nell'Accordo anglo-transgiordanicco del 20 febbraio 1928 non si accennava ad ereditarietà dell'Emirato.

(6) « The Heir-Apparent », *wilāyat al-'ahd*. Il primogenito dell'Emiro 'Abdallāh è Ṭalāl, nato nel 1911.

(7) « Council of Regency », *majlis wiṣāyah.*

Art. 18. — L'Emiro è immune da ogni responsabilità (1).

Art. 19. — (1) L'Emiro è il capo dello Stato. Egli sancisce e promulga tutte le leggi e sovrintende alla loro applicazione. Egli non ha facoltà di modificare o sospendere le leggi o di dispensare dall'eseguirle, fuorchè nelle circostanze e nel modo indicati dalla legge.

(2) L'Emiro conclude i trattati; ma Sua Maestà Britannica, in caso di necessità, potrà intervenire, in rappresentanza della Transgiordania, in qualsiasi trattato commerciale o di estradizione (2) od in qualsiasi convenzione internazionale generale, nei quali Sua Maestà sia una delle parti [contraenti] per conto della Gran Bretagna ed Irlanda settentrionale.

(3) L'Emiro emana gli ordini per fare le elezioni al Consiglio Legislativo, convoca il Consiglio, lo inaugura, lo proroga, lo chiude e lo scioglie, secondo le norme della legge.

Art. 20. — L'Emiro nomina il Primo Ministro (3) e lo licenzia o accetta le sue dimissioni dalla carica. Egli nomina e licenzia tutti i pubblici funzionari, a condizione d'osservare in ciò le norme della presente Legge e di qualsiasi altra legge stabilita a questo riguardo.

Art. 21. — Allo scopo di consigliare l'Emiro, sarà formato un Consiglio Esecutivo (4), composto del Primo Ministro e di altri membri, il cui numero non supererà il cinque, nominati dall'Emiro, su raccomandazione del Primo Ministro, tra i principali funzionari dell'Amministrazione o i rappresentanti elettivi della nazione.

Al Consiglio Esecutivo è affidata l'amministrazione degli affari della Transgiordania. Eseso si riunisce sotto la presidenza del Primo Ministro per decidere sui provvedimenti da prendere sulle questioni che si riferiscano a più di un ramo dell'Amministrazione (5) e per studiare tutte le questioni importanti concernenti un singolo ramo. Il Primo Ministro comunicherà all'Emiro le decisioni del Consiglio e si assicurerà (*istaw-thaqa min*) dei suoi desiderii a loro riguardo (*bi sha'nihā*).

Art. 22. — L'Emiro concede e revoca i gradi militari e della polizia (6), salvo che per legge speciale egli abbia affidato una parte di tale autorità ad altri. Egli conferisce le decorazioni e gli altri titoli onorifici (7).

Art. 23. — Nessuna sentenza di morte potrà essere eseguita se non dopo l'approvazione dell'Emiro. Ognuna di tali sentenze sarà a lui sottoposta dal Consiglio Esecutivo accompagnata dall'esposizione del parere di questo. L'Emiro potrà alleviare le condanne e potrà condonarle con grazia (*'afw*) speciale.

(1) « Immune from liability and responsibility », *masūn min kull tabi' ah wa mas'āliyyah*.

(2) *mu'āhadat taslīm al-muğrimīn*.

(3) « The Chief Minister », *ra'īs al-wuzarā'*.

(4) *mağlis tanfīdhī*.

(5) « Department », *maşlahah*.

(6) *shurūḥ*.

(7) *al-awsimah wa alqāb ash-sharaf al-ukhrā*.

Art. 24. — L'Emiro esprimerà la propria volontà per mezzo di *Irādeh* (1). Gli *Irādeh* verranno emessi su raccomandazione del capo responsabile del ramo dell'Amministrazione e con il parere favorevole (2) del Primo Ministro; ambedue firmeranno l'*Irādeh*.

SEZIONE III.

La Legislazione (3).

Art. 25. — Il potere legislativo è affidato al Consiglio Legislativo ed all'Emiro. Il Consiglio Legislativo (4) è composto:

a) di Rappresentanti eletti secondo la Legge Elettorale, nella quale dovrà essere tenuta in considerazione una giusta rappresentanza delle minoranze;

b) del Primo Ministro e degli altri membri del Consiglio Esecutivo che non siano rappresentanti eletti.

La durata del Consiglio Legislativo sarà di tre anni.

Art. 26. — Il Consiglio Legislativo sarà inaugurato dall'Emiro in persona, o dal Primo Ministro, autorizzato a pronunziare il discorso dell'Emiro.

Art. 27. — Non sarà membro elettivo del Consiglio Legislativo:

(1) Chi non sia transgiordamico (5).

(2) Chi rivendichi nazionalità o protezione straniera.

(3) Chi non abbia compiuto il trentesimo anno di vita.

(4) Chi sia decaduto dai diritti civili.

(5) Chi sia stato condannato per fallimento e non sia stato legalmente riabilitato (6).

(6) Chi sia stato interdetto dal tribunale competente senza che poi gli sia stata tolta l'interdizione.

(7) Chi sia stato condannato alla prigione per più di un anno per reato non politico, senza essere stato poi ammistiato per il reato in seguito al quale era stato condannato.

(8) Chi abbia vantaggio personale od altro, sorgente da legami con alcuna delle amministrazioni pubbliche della Transgiordania in base a qualche contratto che non sia contratto di affitto di terreni, a meno che il suo vantaggio non derivi dall'essere egli azionista di una società composta di più di dieci persone.

(9) Chi sia pazzo o deficiente (*ma'tūh*).

(10) Chi sia parente dell'Emiro, fino a quel grado che sarà determinato da legge speciale.

Art. 28. — Subordinatamente alle norme per la dissoluzione, di cui all'articolo 19 (3'), la durata del Consiglio Legislativo sarà di tre sessioni ordinarie, una sessione cominciando ogni anno il 1° novembre (7) suc-

(1) In arabo il vocabolo significa « volontà », « atto di volontà ».

(2) « With the concurrence », *wa muwāfaqat*.

(3) « The legislature », *at-tashrīf*.

(4) *al-mağlis at-tashrīf*.

(5) *urdunnī*.

(6) *wa lam yastargī 'tibārahū qānūniyyan*.

(7) *tishrīn ath-thānī*.

cessivo alle elezioni; se il 1° novembre fosse giorno di vacanza ufficiale, l'inizio avrà luogo dal giorno seguente.

Art. 29. — L'Emiro inviterà il Consiglio Legislativo a riunirsi nella capitale, per la sessione ordinaria, il 1° novembre di ogni anno, subordinatamente alle norme dell'articolo 28; se non fosse così convocato, esso si riunirà di propria iniziativa, a norma di legge, a quella data, ed allora comincerà la sua sessione ordinaria, che durerà tre mesi, a meno che l'Emiro sciolga il Consiglio Legislativo prima che spiri tale periodo, o a meno che la sessione sia prolungata dall'Emiro per sbrigare affari urgenti. Se la sessione è prolungata, il periodo totale della sua durata non supererà i sei mesi.

Il Consiglio Legislativo potrà inviare le sue sedute da un tempo ad un altro, in conformità del suo Regolamento permanente (1), e così pure dovrà rinviarle, qualora ne venga richiesto dall'Emiro, non più di tre volte nel corso di una sessione, per periodi la cui somma non ecceda un mese e mezzo. Nel computo della durata della sessione non si terrà conto del tempo preso da tali rinvii.

Art. 30. — Qualora il Consiglio Legislativo venga sciolto, si faranno le elezioni generali, e il nuovo Consiglio Legislativo si riunirà in sessione straordinaria entro non più di quattro mesi dalla data dello scioglimento. In ogni caso tale sessione sarà chiusa il 31 ottobre, affinché il Consiglio Legislativo possa convocare la sua sessione ordinaria il 1° novembre.

Art. 31. — Ogni membro del Consiglio, prima di occupare il proprio seggio (2), deve fare giuramento, alla presenza del Consiglio, di fedeltà all'Emiro, di osservanza delle pubbliche leggi, di servire il paese e di adempiere scrupolosamente (3) ai doveri affidatigli.

Art. 32. — Il Primo Ministro, quando sia presente, presiederà tutte le sedute del Consiglio Legislativo; in sua assenza le presiederà quello, fra i membri non elettivi, che egli nominerà a tale scopo di volta in volta, e, in mancanza di tale nomina, presiederà quello fra i membri non elettivi del Consiglio Legislativo, che sia di più elevata posizione (4).

Art. 33. — Il Consiglio Legislativo, alla prima occasione opportuna subito dopo la sua prima seduta, e più tardi di tanto in tanto, secondo che le circostanze lo richiedano, redigerà i regolamenti permanenti (5) per precisare e regolare la procedura dei propri lavori. Questi regolamenti permanenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati da Sua Altezza l'Emiro.

Art. 34. — Nessun lavoro, all'infuori dell'ordine di rinviare la seduta, potrà aver luogo se non siano presenti i due terzi dei membri del Consiglio Legislativo.

Art. 35. — Salvo che la presente Legge disponga altrimenti, le deliberazioni del Consiglio Legislativo saranno prese a maggioranza dei voti dei membri presenti, escluso il Presidente. Il Presidente non voterà,

(1) « Standing orders », *an-nizām ad-dā'im*.

(2) *qabla an yatabawwa' maq'adah*.

(3) *wa 'l-qiyām 'alā . . . haqq al-qiyām*.

(4) *akbar . . . maqāman*. Nell'inglese: « the senior ex officio member ».

(5) « Standing Orders », *al-anzīmah ad-dā'imah*.

salvo che nel caso di parità di voti; allora sarà nel diritto del Presidente di dare il voto di prevalenza (1) ed egli dovrà far uso di tale diritto.

Art. 36. — Il Consiglio Legislativo avrà il potere e l'autorità, subordinatamente sempre agli impegni presi con Trattati da Sua Altezza l'Emiro, di approvare quelle leggi che siano necessarie alla salvezza, all'ordine e al buon governo (2) della Transgiordania.

Art. 37. — Ogni proposta di legge dovrà essere presentata al Consiglio dal Primo Ministro o dal capo di [quel] ramo dell'Amministrazione. Il bilancio annuo sarà parimenti presentato al Consiglio in forma di legge.

Art. 38. — Nessuna legge entrerà in vigore fino a che l'Emiro non l'abbia accettata e non l'abbia munita della sua firma in segno di tale accettazione, e finchè la sua esecutorietà non sia stata proclamata (3) nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro un anno dalla data in cui il disegno di legge (4) gli è stato presentato, l'Emiro ha il dovere o di darvi il suo assenso o di restituirlo accompagnato dall'esposizione dei motivi del suo dissenso.

Art. 39. — L'esecutorietà d'una legge non potrà esser proclamata senza che il suo schema (5) sia stato antecedentemente divulgato per lo spazio di almeno un mese prima della sua entrata in vigore (6), salvo che, a giudizio dell'Emiro assistito dal Consiglio Esecutivo e d'accordo col Rappresentante accreditato (7) di Sua Maestà britannica, il pubblico interesse esiga assolutamente l'immediata proclamazione della sua esecutorietà.

Art. 40. — Quasiassi membro del Consiglio potrà proporre per la discussione (8) qualsiasi questione concernente qualunque cosa che abbia rapporto con l'amministrazione pubblica.

Art. 41. — Qualora la necessità esiga, mentre il Consiglio Legislativo non è in sessione, che siano presi provvedimenti urgenti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici, o per respingere un pubblico pericolo, o per spese urgenti non approvate nel bilancio od in legge speciale, o allo scopo di assicurare l'adempimento degli impegni dell'Emiro derivanti da Trattati (9), Sua Altezza, assistita dal Consiglio, potrà emanare leggi provvisorie (10) che stabiliscano i provvedimenti necessari da prendere.

Queste leggi provvisorie, le quali non dovranno contravvenire alle norme di questa Legge Organica, avranno forza di legge. Tutte le leggi

(1) « A casting vote », *ṣawt at-tarǧīḥ*.

(2) *al-ḥukm aṣ-ṣāliḥ*.

(3) « Has been promulgated », *wa yu'laḥ nafādhuhu* « e non sia stata proclamata la sua esecutorietà ».

(4) « Bill », *al-lā'ihāh*; s'intende la legge definitivamente redatta, ma non ancora sancita dall'Emiro.

(5) « A draft », *mashrū'uhu*.

(6) « Before the enactment », *qabla ṣannihi*.

(7) « Accredited representative », *al-mu'tamad al-mufawwaḍ*.

(8) *an yaṭraḥ 'alā bisāṭ al-baḥṭh* « gettare sul tappeto della discussione ».

(9) « The treaty obligations », *iltizāmāt al-amīral - 'ahdiyyah*.

(10) « Ordinances », *qawānīn muwaqqatah*.

provvisorie, ad eccezione di quelle emanate allo scopo di assicurare l'adempimento degli impegni di S. A. l'Emiro derivanti da Trattati, dovranno essere presentate al Consiglio Legislativo all'inizio della sua sessione. Se il Consiglio Legislativo, in due sessioni ordinarie successive, non accetta tali leggi provvisorie presentate nel modo predetto, il Governo proclamerà la cessazione della loro esecutorietà; e dalla data di questa proclamazione la legge provvisoria cesserà di essere applicata.

In tutta la presente Legge Organica l'espressione « legge » o « leggi » deve comprendere qualsiasi legge provvisoria approvata in virtù delle prescrizioni del presente articolo, salvo che, nel testo di questa Legge Organica, sia qualche cosa contraria a ciò.

SEZIONE IV.

La Giurisdizione (1).

Art. 42. — I giudici civili e della Sceṛià saranno nominati con *irādeh* e non potranno essere destituiti se non in base alle prescrizioni contenute in una legge speciale che riguarderà i loro requisiti, la loro nomina, i loro gradi e il modo con cui essi dovranno condursi.

Art. 43. — I tribunali saranno divisi in tre classi:

- 1) Tribunali Civili (*mahākim madaniyyah*).
- 2) Tribunali Religiosi (*mahākim dīniyyah*).
- 3) Tribunali speciali (*mahākim khūṣṣah*).

Art. 44. — La composizione, i luoghi di sessione, i gradi, le divisioni, le competenze e l'amministrazione di tutti i tribunali saranno determinati da leggi speciali, salvo l'osservanza delle norme della presente Legge Organica.

Art. 45. — Tutti i tribunali saranno immuni da [qualunque] ingerenza nei loro affari.

Art. 46. — Tutti i processi saranno pubblici; tuttavia i Tribunali potranno tenere qualche seduta a porte chiuse (2) per motivi determinati dalla legge.

È lecito per legge pubblicare gli atti dei tribunali, eccettuati quelli svolti a porte chiuse.

Tutte le sentenze saranno emesse in nome dell'Emiro.

Art. 47. — I Tribunali Civili hanno giurisdizione su tutte le persone nella Transgiordania, in tutte le materie civili e penali, comprese le cause per rivendicazioni intentate dal Governo transgiordamico oppure contro di esso; escluse le materie che, secondo le norme della presente Legge Organica o di qualsiasi altra legge che in quel momento sarà in vigore, devono venir giudicate dai Tribunali Religiosi o Speciali.

Art. 48. — (1) La giurisdizione civile e penale dei Tribunali Civili sarà esercitata secondo la legge vigente in quel momento, a condizione che, — nelle materie riguardanti lo statuto personale degli stranieri, o nelle altre materie civili o commerciali, per le quali, secondo l'uso internazionale, si deve applicare la legge di un altro paese, — una simile legge [straniera] sia applicata nel modo che sarà prescritto per legge.

(1) « The Judicature », *al-qadā'*.

(2) *ǧalsah sirriyyah*.

(2) Verrà dato effetto mediante legge a qualsiasi Accordo concluso dall'Emiro secondo le norme della presente Legge Organica e riguardante i procedimenti (*ijrā'āt*) giudiziari in ciò che è diritto o dovere degli stranieri.

Art. 49. — I Tribunali religiosi si dividono in:

a) Tribunali Sciaraitici Musulmani (*maḥākīm shar'īyyah islāmiyyah*).

b) Consigli delle comunità religiose (*maǧālis at-tawā'if ad-dīniyyah*).

Art. 50. — Soltanto i Tribunali della Sceria avranno giurisdizione nelle questioni di statuto personale dei Musulmani, secondo le prescrizioni del Decreto (*qarār*) sulle norme per i dibattiti sciaraitici, datato 25 ottobre 1333 (1) e modificato con qualsiasi legge o regolamento o legge provvisoria. Inoltre essi soltanto avranno giurisdizione nelle materie concernenti la costituzione e l'amministrazione interna di qualsiasi *waqf*, costituito a beneficio dei Musulmani davanti ad un Tribunale Sciaraitico.

In questioni di statuto personale riguardanti insieme Musulmani e non Musulmani, oppure in questioni di *waqf* musulmani nelle quali una delle parti sia non musulmana, avranno giurisdizione i Tribunali Civili, salvo che tutte le parti in causa consentano alla giurisdizione dei Tribunali Sciaraitici.

I Tribunali Sciaraitici avranno giurisdizione anche nelle istanze di componimento del prezzo del sangue (*diyāh*), quando entrambe le parti siano musulmane, oppure quando entrambe consentano alla giurisdizione di detti tribunali.

Ai fini della presente Legge Organica, « le materie di statuto personale » significano cause riguardanti matrimonio, ripudio, assegni alimentari, mantenimento della famiglia (*i'ālah*), tutela, legittimazione di figli (*shar'īyyat al-ḥunuwah*), adozione di minorenni, divieto di disporre dei beni degli interdetti legalmente, successioni (*tarikāt*), testamenti, donazioni, amministrazione dei beni degli assenti.

Art. 51. — La giurisdizione dei Tribunali Sciaraitici sarà esercitata conformemente alle norme (*aḥkām*) della nobile Sceria (*shar'*).

Art. 52. — I Consigli delle Comunità religiose comprenderanno quei Consigli di Comunità religiose non musulmane, che verranno costituiti e investiti di potere giudiziario in virtù di leggi speciali.

Art. 53. — I Consigli delle Comunità religiose avranno:

(I) Giurisdizione esclusiva nelle materie di matrimonio, dote (*ṣadāq*), ripudio, assegni alimentari (*nafaqah*), mantenimento fra coniugi (*i'ālah zawǧiyyah*) e autenticazione (*iḥbā*) dei testamenti, per ciò che riguarda i componenti delle rispettive comunità, all'infuori degli stranieri, ed escluse le materie di competenza dei Tribunali Civili.

(II) Giurisdizione esclusiva nelle materie di statuto personale [relative a componenti delle rispettive comunità, se tutte le parti in causa sono d'accordo] (2).

(III) Giurisdizione esclusiva nelle materie riguardanti la costitu-

(1) Secondo l'anno finanziario turco; quindi 7 novembre 1917. Nel *Palestine Weekly* l'anno è il 1332.

(2) La parte fra i segni [] manca nel testo arabo del *Filastīn*.

zione e l'amministrazione dei *waqf* a beneficio di componenti delle loro comunità.

Art. 54. — Le regole (*uṣūl*) da seguirsi e le tasse (*rusūm*) da riscuotersi dai Consigli delle Comunità religiose saranno determinati da legge speciale. Parimenti una legge speciale determinerà il diritto successorio (*wirāthah*), le norme regolanti i testamenti e le materie di statuto personale che escono dal diritto di giurisdizione esclusiva dei suddetti Consigli.

Art. 55. — I Tribunali Speciali non eserciteranno il loro diritto di giurisdizione se non per legge.

SEZIONE V.

Amministrazione.

Art. 56. — Le norme per nominare e licenziare tutti i pubblici funzionari, le divisioni (*taqṣīmāt*) amministrative della Transgiordania, i loro gradi e nomi, il modo di amministrarle, la competenza e i titoli dei funzionari saranno determinati per legge.

Art. 57. — Gli affari municipali (*ash-shu'ūn al-baladiyyah*) nelle città e nei paesi (*buldān*) della Transgiordania saranno amministrati per mezzo di Consigli Municipali, secondo una legge speciale.

SEZIONE VI.

Validità (naḥdh) delle leggi e sentenze.

Art. 58. — Fatta eccezione per gli emendamenti od abrogazioni che possano essere avvenuti per mezzo dei proclami (1), leggi e regolamenti di cui negli articoli che seguono, le leggi ottomane pubblicate il 1° novembre 1914, o prima, e quelle pubblicate dopo quella data e dichiarate in vigore con pubblico avviso e rimaste in vigore fino alla data della presente Legge, resteranno in vigore, per quanto le circostanze lo permetteranno, fino a che il potere (*sulṭah*) legislativo istituito da questa Legge Organica non le abroghi o le modifichi.

Art. 59. — Tutti gli atti (*a'māl*) legislativi emanati dall'autorità costituita (2) della Transgiordania a partire dal 23 settembre 1918, saranno ritenuti essere stati a continuare ad esser validi e di pieno effetto (3) sino a che non siano stati abrogati o modificati dal potere legislativo istituito da questa Legge Organica; tutte le proibizioni in essi contenute saranno considerate valide (*nāḥdhah*).

Art. 60. — Tutti gli atti di cui ai due articoli precedenti saranno presunti emanati o fatti emanare in buona fede, fin tanto che la parte querelante non dimostri il contrario; ogni causa [giudiziaria] od ogni procedimento legale contro qualsiasi persona a proposito di tali atti;

(1) « Proclamations », *manshūrāt*.

(2) *as-sulṭah al-gā'imah bi 'l-amr*.

(3) *nāḥdhah wa ma'mūlan bihā kull al-'amal*.

sarà respinto e diverrà nullo, salvo che la parte querelante adduca la prova come sopra si è detto.

SEZIONE VII.

Materie varie.

Art. 61. — L'ordinamento e l'amministrazione (*idārah*) degli affari finanziari ed altri dei *waqf* musulmani saranno determinati da legge speciale. L'Amministrazione (*maḡlahah*) dei *waqf* sarà considerata una delle amministrazioni del Governo.

Art. 62. — Non saranno stabilite imposte (*ḡarībah*) fuorchè per legge, restando inteso (*'alā sharī'ah*) che ciò non comprende le entrate (*dukhl*) che possono esser ricevute da amministrazioni governative in corrispettivo di servizi pubblici o di godimento di proprietà governative.

Art. 63. — Tutti i proventi delle imposte, degli affitti di terre pubbliche, delle elargizioni (*'ānāt*), delle cave (*manāḡim*) e delle miniere (*ma'ādin*) saranno versati al pubblico tesoro (*khizānah 'āmmah*) salvo che la legge stabilisca diversamente.

Art. 64. — Nessuna parte dei fondi sarà destinata al pagamento di stipendio o d'indennità o ad altre spese fuorchè per legge, e nulla si spenderà delle somme assegnate a questi scopi fuorchè nel modo stabilito dalla legge.

Art. 65. — Le somme assegnate [ai vari scopi] per ciascun anno saranno approvate con una legge annuale, che comprenderà il preventivo dell'entrata e dell'uscita per quell'anno.

Art. 66. — Gli appannaggi (*mukhaḡḡaḡāt*) dell'Emiro saranno pagati sull'entrata ed approvati nella predetta legge annuale.

Art. 67. (1) Tutti i diritti su terreni pubblici e tutto ciò che ad essi [terreni] si riferisce (1) saranno affidati (*tunāt*) all'Emiro ed esercitati da lui, quale fiduciario (*amīn*), a loro riguardo, del Governo transgiordamico.

(2) Tutte le cave e miniere di qualsiasi specie e qualità che siano in o sotto o sopra qualsiasi terreno o acqua, e sia che tali acque siano acque litoranee (*sāhiliyyah*) o di fiumi o di laghi (*buhayrāt*), saranno affidate (*tunāt*) all'Emiro, purchè sia rispettato il diritto elargito a qualsiasi persona di sfruttare (*tashghīl*) queste cave e miniere in virtù di una concessione valida (*imtiyāz nāfidh*) alla data di questa Legge Organica.

Art. 68. — L'Emiro assistito dal (*fī*) Consiglio potrà donare o dar in affitto qualsiasi terreno pubblico, cava o miniera, e può permettere lo sfruttamento di tali terreni in modo temporaneo, a quelle condizioni e per quella durata che egli crederà convenienti, purchè siano rispettate le norme della presente Legge Organica, ed a condizione che siffatti doni o affittanze o altre forme d'uso (*taḡarruf*) abbiano luogo per legge.

Art. 69. — Nel caso che in qualsiasi parte della Transgiordania avvengano torbidi (*idṡirābāt*) od esistano indizi di fatti di tal genere, op-

(1) « All rights in or in relation to », *ḡam' al-ḡuḡūq fī 'l-arāḡī al-'āmmah wa mā huwa ilayhā.*

pure quando ci sia pericolo di aggressioni nemiche su qualsiasi parte della Transgiordania, l'Emiro assistito dal Consiglio avrà il potere di proclamare la legge marziale (*al-ahkām al-'urfyyah*), quale provvedimento temporaneo, in qualsiasi parte della Transgiordania che sia esposta all'influenza di quei torbidi od a quell'attacco. L'applicazione delle leggi ordinarie dello Stato potrà venir temporaneamente sospesa in qualsiasi regione (*mugāṭaah*) che verrà proclamata come tale, e per periodo di tempo determinato in qualsiasi proclama (*manshūr*), a condizione che tutte le persone incaricate dell'esecuzione di tale proclama siano e rimangano soggette alla responsabilità (*tabi'ah*) legale derivante dai loro atti, a meno che non siano state esentate da tale responsabilità da una legge speciale fatta a tale scopo.

Il sistema di amministrazione delle regioni poste sotto la legge marziale sarà proclamato per mezzo di *irādeh*.

Art. 70. — In qualsiasi tempo, entro due anni dalla data di applicazione della presente Legge Organica, e con rispetto degli obblighi derivanti da trattati, l'Emiro, mediante proclama da lui emanato, potrà mutare o abrogare qualsiasi norma della presente Legge Organica o farvi aggiunte, allo scopo di attuare (*tanfīdh*) i fini che da essa si attendono, e potrà stabilire qualsiasi altro articolo necessario per dare esecuzione alle prescrizioni in essa contenute.

Art. 71. — Dopo tale periodo di due anni, non potrà esser fatto alcun cambiamento alla presente Legge Organica, fuorchè con una legge approvata da una maggioranza non inferiore ai due terzi dei membri del Consiglio Legislativo, ed a condizione che in qualsiasi momento siano osservati gl'impegni assunti per trattato da S. E. l'Emiro.

Art. 72. — La presente Legge Organica entrerà in vigore (*yunfadh*) a partire dalla data in cui l'Emiro vi ha dato il suo assenso.

26 shawwāl 1346, corrispondente al 16 aprile 1928.

Si dia corso al suo contenuto (1).

(F.to) 'Abdallāh.

Il Primo Ministro (*ra'īs al-wuzarā'*): Ḥasan Khālīd Abū 'l-Hudā.

Il *qāḍī al-quḍāh* (2) e Ministro della Giustizia: Ḥusām ed-Dīn.

Il Direttore del Tesoro (*mudīr al-khazīnah*): Ibrāhīm.

Il Segretario generale: 'Arīf Al 'Arīf.

Il Direttore dell'Istruzione Pubblica (*mudīr al-ma'ārif*): Adīb.

(1) *yaḡrī al-'amal bi mawjibihī*.

(2) Cioè giudice supremo, capo della magistratura.

PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO PER L'ORIENTE

AMEDEO GLANNINI

**LE COSTITUZIONI DEGLI STATI
DEL VICINO ORIENTE**

**AFGHANISTAN - EGITTO - HIGIAZ - IRAQ - LIBANO E SIRIA
- PALESTINA - PERSIA - TRANSGIORDANIA - TURCHIA**

ISTITUTO PER L'ORIENTE - ROMA 1931 - IX